

Legge federale relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 2006¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Art. 151, rubrica

Ricupero ordinario d'imposta

Art. 153a (nuovo) Procedura semplificata di recupero d'imposta per gli eredi

¹ Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al recupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² Il recupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

³ Il recupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

⁴ Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il recupero semplificato d'imposta.

¹ FF 2006 8079

² RS 642.11

Art. 175 cpv. 3 e 4 (nuovo)

³ Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

⁴ Se denuncia spontaneamente un'ulteriore sottrazione d'imposta, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 3.

Art. 177 cpv. 3 (nuovo)

³ Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.

Art. 178 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
- b. la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.

Art. 181, rubrica

In generale

Art. 181a (nuovo) Autodenuncia

¹ Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² L'autodenuncia esente da pena può essere sporta anche:

- a. dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;

- b. dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge del 3 ottobre 2003³ sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;
- c. dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

³ L'autodenuncia esente da pena deve essere sporta dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

⁴ Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei suoi confronti non si procede penalmente e la responsabilità solidale decade.

⁵ Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile sporgere autodenuncia.

⁶ Se la persona giuridica denuncia spontaneamente un'ulteriore sottrazione d'imposta, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 186 cpv. 3 (nuovo)

³ In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo di sottrarre imposte. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.

Art. 187 cpv. 2 (nuovo)

² In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d'imposte alla fonte o per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.

Art. 220a Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

L'articolo 153a è applicabile per la prima volta alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 53, rubrica

Ricupero ordinario d'imposta

Art. 53a (nuovo) Procedura semplificata di recupero d'imposta per gli eredi

¹ Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al recupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² Il recupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria ed è riscosso unitamente agli interessi di mora.

³ Il recupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

⁴ Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il recupero semplificato d'imposta.

Art. 56 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo), 1^{ter} (nuovo), 3^{bis} (nuovo), 4 e 5 (nuovo)

¹ Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta, chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato, è punito con una multa, commisurata alla colpa, da un terzo al triplo dell'imposta sottratta; normalmente, la multa è pari all'imposta sottratta.

^{1^{bis}} Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. egli aiuti senza riserve le autorità fiscali a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

⁴ RS 642.14

^{1ter} Se denuncia spontaneamente un'ulteriore sottrazione d'imposta, la multa può essere ridotta a un quinto dell'imposta sottratta se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1^{bis}.

^{3bis} Se una persona di cui al capoverso 3 si denuncia spontaneamente per la prima volta e se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1^{bis} lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.

⁴ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

⁵ Se una persona di cui al capoverso 4 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
- b. la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.

Art. 57a (nuovo) Autodenuncia delle persone giuridiche

¹ Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa dell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² L'autodenuncia esente da pena può essere sporta anche:

- a. dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;
- b. dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge del 3 ottobre 2003⁵ sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;
- c. dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

³ L'autodenuncia esente da pena deve essere sporta dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

⁴ Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei suoi confronti non si procede penalmente e la responsabilità solidale decade.

⁵ Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile sporgere autodenuncia.

⁶ Se la persona giuridica denuncia spontaneamente un'ulteriore sottrazione d'imposta, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 59 cpv. 2^{bis} e 2^{ter} (nuovi)

^{2^{bis}} In caso di autodenuncia per una sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 56 capoverso 1^{bis} o 57a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo di sottrarre imposte. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3^{bis} e 57a capoversi 3 e 4.

^{2^{ter}} In caso di autodenuncia esente da pena per un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'aprire un procedimento penale anche per tutti gli altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 56 capoverso 3^{bis} e 57a capoversi 3 e 4.

Art. 72f (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 53a, 56 capoversi 1, 1^{bis}, 1^{ter}, 3^{bis} e 5, nonché degli articoli 57a e 59 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} al momento della loro entrata in vigore.

² L'articolo 72 capoverso 2 è applicabile dall'entrata in vigore della presente modifica.

Art. 78d (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

L'articolo 53a è applicabile alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.